

ACCORDO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE TRA I COMUNI DI CAZZANO SANT'ANDREA E CASNIGO

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di giugno in Cazzano Sant'Andrea, nella sede Comunale con il presente accordo, a valere per ogni conseguente effetto di legge e contrattuale

TRA

- Il Comune di Cazzano Sant'Andrea, rappresentato dal Segretario Comunale Dr. Gianmaria VENTURA
- Il Comune di Casnigo, rappresentato dal Segretario Comunale Dr. Alberto BIGNONE

In esecuzione delle deliberazioni:

- n. 22 in data 17/06/2020 della Giunta Comunale di Cazzano Sant'Andrea, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- n. _____ in data _____ della Giunta Comunale di Casnigo, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

PREMESSO

Che i Comuni di Cazzano Sant'Andrea e Casnigo, nell'ambito di mutuo supporto tra gli enti locali del territorio provinciale hanno concordato di poter disporre di una collaborazione avvalendosi del dipendente Geom. Carlo MARCHESI, in servizio presso il comune di Cazzano Sant'Andrea in assegnazione al Comune di Casnigo, ai sensi dell'art.14 CCNL 22.01.2004, per n. 18 ore settimanali;

RICORDATO

che l'ipotesi è prevista dalla legge ed è normata dall'articolo 14 CCNL EE.LL 2004.

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscritti comparenti Dr. Gianmaria VENTURA e Dr. Alberto BIGNONE nella loro qualità di responsabile del servizio rispettivamente dei comuni di Cazzano Sant'Andrea e Casnigo convergono e stipulano quanto segue:

ART.1 – PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 - FINALITA'

La finalità che si intende conseguire con il presente accordo è l'utilizzo condiviso di personale tra i comuni di Cazzano Sant'Andrea e Casnigo, permettendo un'ottimizzazione nell'uso delle risorse umane.

ART.3 – OGGETTO

Oggetto è l'accordo con il quale si è concordato tra le parti di procedere all'assegnazione dal Comune di Cazzano Sant'Andrea al Comune di Casnigo, ai sensi dell'art.14 CCNL

22.01.2004, del dipendente Geom. Carlo MARCHESI, con decorrenza 01/07/2020 per n. 18 ore settimanali;

ART.4 – DURATA

Il presente accordo durerà dal 01/07/2020 ed avrà durata fino al 31/12/2020.

ART.5 – PERSONALE

La risorsa umana oggetto della presente convenzione sarà messa a disposizione del Comune di Casnigo secondo la previsione oraria di cui all'art.3.

Il dipendente in oggetto è in possesso delle conoscenze tecnico-professionali necessarie al corretto espletamento dei compiti affidati.

Il dipendente mantiene il rapporto di lavoro con il proprio ente di appartenenza mentre, limitatamente al periodo presso il Comune di Casnigo, instaura un rapporto di servizio con il Comune stesso. Limitatamente al periodo di riferimento, il dipendente in parola è tenuto a seguire le direttive di entrambi gli enti giuste le competenze attribuitegli.

Il dipendente usufruisce dei giorni di ferie sia presso l'ente di appartenenza, sia presso il Comune di utilizzo in accordo convenzionato, proporzionalmente alla percentuale d'impiego.

Il trattamento retributivo e contributivo spetta all'ente di appartenenza con obbligo di rimborso della quota di competenza da parte del comune di Casnigo.

ART.6- RECESSO

Ciascun ente aderente potrà recedere dal presente accordo durante il periodo di validità dello stesso, con apposito provvedimento.

L'accordo, inoltre, potrà essere sciolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

ART.7 – REGISTRAZIONE

Il presente accordo non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

Il Segretario Comunale Dr. Gianmaria VENTURA

Il Segretario Comunale Dr. Alberto BIGNONE
